

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55.

**Contributo straordinario per l'istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in Provincia di Belluno.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. La Regione del Veneto, per la realizzazione della sede della scuola per atleti di discipline sportive invernali, concede un contributo in conto capitale di lire 700.000.000.

**Art. 2**

1. Il predetto contributo è concesso al Comune di Falcade con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. L'erogazione di detto contributo è subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'indirizzo scolastico proposto dagli organi competenti e all'assunzione degli oneri di gestione da parte degli enti pubblici interessati.

**Art. 3**

1. All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73020 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.

2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è istituito il capitolo n. 73030 denominato «Contributo straordinario per l'istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in Provincia di Belluno» con lo stanziamento di lire 350 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 1989

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 novembre 1988 dove ha acquisito il n. 424 del registro dei progetti di legge, su iniziativa dei Consiglieri Curti, Marchetti, Delaini, Favaro, Comencini, Dal Santo e Beggiate;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 25 novembre 1988;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 ottobre 1989 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Alberto Curti, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 novembre 1989, n. 4730;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 novembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 1989, n. 14816/21409/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha segnalato: «che norma finanziaria cui articolo 3 avrebbe dovuto correttamente rinviare at legge bilancio 1990 per copertura ulteriore onere 350 milioni da porre at carico tale esercizio».

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento sport e tempo libero.